

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno di mercoledì venti del mese di dicembre, alle ore 19,55, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	8 LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>
2 BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 MARZANO FLAVIA .....	<i>Assessora</i>
3 BALDASSARRE LAURA.....	<i>Assessora</i>	10 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
4 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA.....	<i>Assessora</i>	11 MELONI ADRIANO.....	<i>Assessore</i>
5 FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>	12 MONTANARI GIUSEPPINA.....	<i>Assessora</i>
6 GATTA MARGHERITA.....	<i>Assessora</i>	13 MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
7 GENNARO ALESSANDRO.....	<i>Assessore</i>		

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, Frongia, Gatta, Lemmetti, Marzano, Meloni, Montanari e Montuori.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.

*(O M I S S I S)*

A questo punto il Segretario Generale esce dall'Aula e le relative funzioni vengono assunte dal Vice Segretario Generale.

*(O M I S S I S)*

A questo punto il Segretario Generale rientra nell'Aula e riassume le proprie funzioni

*(O M I S S I S)*

A questo punto la Sindaca esce dall'Aula e il Vice Sindaco assume la presidenza dell'Assemblea.

*(O M I S S I S)*

**Deliberazione n. 279**

**Programma di Riqualificazione Urbana ex art. 2 L. n. 179/1992 "Borghesiana" approvato con Accordo di Programma pubblicato sul BUR Lazio n. 22 del 10 agosto 1999.**

**Proroga del termine di validità della convenzione urbanistica relativa all'Intervento B4, stipulata in data 20 dicembre 2004 (Rep. n. 55753), per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 12 mesi, all'espletamento delle procedure in capo al tribunale fallimentare per la prevista alienazione competitiva ed alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla sottoscrizione di una nuova convenzione con il futuro soggetto subentrante**

Premesso:

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, con Decreto del 21 dicembre 1994, recante “Programmi di Riqualificazione Urbana a valere sui finanziamenti di cui all’art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992 n. 179, e successive modificazioni e integrazioni”, ha approvato un bando che individua i finanziamenti, i soggetti, le procedure e le modalità di formazione e approvazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana;

Che, in attuazione degli artt. 4 e 6 del suddetto bando ministeriale il Comune di Roma, ora Roma Capitale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24 febbraio 1995, ha individuato gli ambiti prioritari di riqualificazione urbana, tra cui il quartiere Borghesiana, nonché i criteri e le procedure di formazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana;

Che, in esecuzione della suddetta delibera consiliare, il Comune di Roma, con delibera di Giunta municipale n. 2739 del 29 settembre 1995, ha approvato il Programma preliminare di riqualificazione urbana, nonché il bando di confronto concorrenziale per la formazione delle proposte di intervento, che è stato pubblicato in data 30 settembre 1995;

Che, in adempimento al suddetto bando di confronto concorrenziale, il Consorzio Edilizio Italiano (CONEDIT) ha presentato una proposta di intervento sul bando di tipo B, identificata con la sigla B4;

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 5 marzo 1996, il Comune di Roma ha adottato il Programma di Riqualificazione Urbana Borghesiana e, con nota USPR n. 2255 del 7 marzo 1996, lo ha trasmesso al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 12 comma 1, lett. a) del bando ministeriale;

Che in data 1 agosto 1996, repertorio atti n. 161, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome ha individuato le proposte di programma da ammettere a finanziamento, tra le quali il Programma di Riqualificazione Urbana Borghesiana per un importo di Euro 14.225.805,29 (Lire 27.545.000.000);

Che in data 28 maggio 1997, il Comune di Roma, la Regione Lazio, il Ministero dei Lavori Pubblici hanno stipulato il Protocollo d’Intesa per il finanziamento e l’attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana Borghesiana, ai sensi dell’art. 12 comma 1, lett. b) del bando ministeriale;

Che, in data 28 dicembre 1998, il Comune di Roma, la Regione Lazio, il Ministero dei Lavori Pubblici, hanno stipulato l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 12, lett. c) del bando approvato con Decreto Ministeriale 21 dicembre 1994 e s.m.i., con cui veniva, tra l’altro, approvato il finanziamento complessivo di Euro 14.225.805,29;

Che l’Accordo di Programma, in quanto approvava varianti urbanistiche, è stato ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 21 gennaio 1999, e adottato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 1042 del 19 luglio 1999, pubblicato sul BUR Lazio del n. 22 del 10 agosto 1999;

Che con deliberazione **di Giunta Comunale n. 625 del 15 settembre 2004 è stata accettata la cessione da parte del CONEDIT Consorzio Edilizio Italiano delle aree a destinazione pubblica, autorizzata la stipula della convenzione urbanistica tra l’Amministrazione Comunale e la Società CONEDIT per l’attuazione dell’intervento B4** del Programma di Riqualificazione Urbana Borghesiana, approvate le progettazioni esecutive delle Opere di Urbanizzazione primaria, secondaria e straordinaria da realizzarsi a scomputo da parte dei proprietari e infine è stato autorizzato l’inizio delle attività edilizie nei comparti edificatori contemporaneamente alla realizzazione delle Opere di

urbanizzazione, facendo salvo il rilascio dell'agibilità dei fabbricati solo a completamento delle opere di urbanizzazione;

**Che il CONEDIT Consorzio Edilizio Italiano** titolare della disponibilità delle aree e dei fabbricati, interessati dalla proposta d'intervento acquisiti con separati atti di compravendita a rogito Notaio Paolo Bucciarelli Ducci di Arezzo del 6 agosto 2003, rep. n. 49854, del 10 settembre 2003 rep. n. 50076, del 20 ottobre 2003, rep. n. 50213, racc. n. 18373, del 20 ottobre 2003, rep. n. 50212, racc. n. 18372, e l'**Amministrazione Comunale**, hanno stipulato **in data 20 dicembre 2004 a rogito del Notaio Dott. Tullio Cimmino specifica convenzione registrata in data 10 gennaio 2005 repertorio n. 55753;**

Che in data 1° agosto 2005, con atto a rogito del Notaio Paolo Bucciarelli Ducci repertorio n. 52244, registrato ad Arezzo in data 2 agosto 2005, la Società Consortile a r.l. Collefiorito, ha acquistato le aree oggetto della proposta denominata B4 – Nuova Edificazione Comprensoriale inerente il Programma di Riqualficazione Urbana – ambito Borghesiana, obbligandosi a rendersi Soggetto Attuatore di tutte le opere ricomprese nella suddetta proposta e in generale a subentrare in tutti gli obblighi correlati a tale proposta al fine di condurre a termine l'iter amministrativo afferente la definizione della proposta stessa;

**Che in data 4 agosto 2005**, con atto a rogito del Notaio Paolo Bucciarelli Ducci repertorio n. 52.266, **la Società Consortile a r.l. Collefiorito, ha ceduto in piena proprietà alla Società Di.Ma. Costruzioni S.p.A. le aree oggetto della proposta denominata B4** – Nuova Edificazione Comprensoriale inerente il Programma di Riqualficazione Urbana – ambito Borghesiana, **obbligandosi a rendersi Soggetto Attuatore** di tutte le opere ricomprese nella suddetta proposta e in generale a subentrare in tutti gli obblighi correlati a tale proposta al fine di condurre a termine l'iter amministrativo afferente la definizione della proposta stessa;

Che con la stipula della suddetta convenzione, il soggetto attuatore si è obbligato a corrispondere a Roma Capitale i seguenti oneri ordinari e straordinari:

- Contributo afferente al costo di costruzione ex art. 16 DPR 380/01 provvisoriamente determinato in Euro 601.155,83;
- Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria provvisoriamente determinati in Euro 6.949.960,49;
- Contributo straordinario di urbanizzazione, di cui al par. 3) del Bando di confronto concorrenziale, determinato in Euro 5.091.748,57;

Che il soggetto attuatore si è obbligato altresì a:

- realizzare ventiquattro (24) alloggi da destinare a locazione con patto di futura vendita in favore dei soggetti individuati dall'Amministrazione comunale nel comparto Z1;
- applicare su un minimo di dodici (12) alloggi di edilizia libera privata i principi e le tecnologie dell'architettura bioclimatica alla stregua dei più attuali indirizzi dell'Amministrazione comunale individuati nel comparto Z3;

Che, inoltre, a scomputo degli oneri ordinari e straordinari il soggetto attuatore si è obbligato a:

1. realizzare le opere di urbanizzazione primaria per un importo pari ad 5.133.675,89 come di seguito specificate:

- Opera di viabilità per Euro 1.837.563,91;
  - Opera di fognatura per Euro 1.632.849,48;
  - Opera di rete idrica per Euro 304.712,89;
  - Opera di illuminazione pubblica per Euro 698.688,80;
  - Opera di verde pubblico per Euro 659.860,81;
2. realizzare le opere di urbanizzazione secondarie per un importo pari ad Euro 3.656.523,44 come di seguito specificate:
- Opera di verde pubblico secondario per Euro 460.000,00;
  - Parco pubblico per Euro 2.609.319,90;
  - Centro anziani per Euro 587.203,54;
3. corrispondere il contributo straordinario di urbanizzazione con le seguenti modalità:
- finanziamento per la realizzazione a scomputo del Centro anziani e Parco pubblico quali opere pubbliche del PRIU Borghesiana per un importo pari ad Euro 1.840.238,84;
  - versamento diretto nella Contabilità Speciale n. 2799 istituita presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Roma della somma pari Euro 3.251.509,73;
4. cedere a Roma Capitale, senza corrispettivi, le aree eccedenti gli standard urbanistici con superficie pari a mq. 74.626

Che, in attuazione della Convenzione, sono stati rilasciati i Permessi di Costruire relativi all'edificazione privata delle aree fondiarie insistenti nei comparti fondiari:

- Z1 per una volumetria residenziale pari a mc 17.099,38 anziché mc 16.976,36 come indicato nel progetto urbanistico contenuto nell'AdP del 1998. e Z2;
- Z2 per per una volumetria residenziale pari a mc 31.556,22 anziché mc 29.302,12 come indicato nel progetto urbanistico contenuto nell'AdP del 1998;

Che l'attribuzione di maggior edificazione nei comparti Z1 e Z2 è stata assentita dall'U.O. Permessi di Costruire avvalendosi di quanto contenuto nell'art. 3 delle NTA allegata alla Convenzione; è stato pertanto operato un trasferimento complessivo di cubature a mc 2.377,12 da porre a conguaglio con successivo provvedimento all'interno dei comparti Z3 e Z4 per i quali deve essere ancora rilasciato il titolo abilitativo per l'edificazione;

**Che, con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma è stato dichiarato il fallimento n. 170/2011 della Di.Ma. Costruzioni S.p.A. e, conseguentemente, le attività di cantiere avviate hanno subito una brusca interruzione;**

Che, con prot. QI/202681 del 30 novembre 2017 a firma dell'Ing. Scifoni, consulente d'ufficio del Tribunale nominato in data 28 giugno 2012 dal Giudice Dott. Giuseppe Di Salvo, su richiesta del curatore fallimentare Dott. Francesco Rocchi, è pervenuta una relazione relativa allo stato di attuazione a scomputo delle opere di urbanizzazione pattuite nella Convenzione;

Che l'Amministrazione Capitolina con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 250/2011 ha statuito la possibilità di poter rilasciare i certificati di collaudo per stralci funzionali,

segnatamente per consentire il rilascio dei certificati di agibilità per l'edificazione residenziale del comparto Z1 al tempo già completata;

Che, per quanto riguarda, il CTU Ing. Scifoni, l'area di cantiere dell'intero comprensorio ha subito un graduale degrado dovuto principalmente a furti, danneggiamenti vari e, da ultimo, anche da un incendio;

Che la comunità locale, con l'assistenza ed il supporto degli Organi politici del Municipio Roma V, ha ripetutamente denunciato alle autorità competenti l'avverarsi di situazioni delinquenziali da parte di ignoti;

Che pertanto con Memoria di Giunta n. 19 del 10 novembre 2017, il Municipio Roma VI "Delle Torri", preso atto dell'interesse della Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Tivoli, si è pronunciato *“favorevolmente in ordine alla realizzazione di uno stralcio funzionale all'interno del Comparto “Z2” del Programma di Riqualificazione Urbana “Borghesiana” da destinare a Stazione dei Carabinieri e alloggi”*, **avanzando contestualmente richiesta “alla Sindaca e agli Assessori competenti di:**

**- Prorogare di anni 3 la durata della Convenzione tra il Comune di Roma e la CONEDIT (Consorzio Edilizio Italiano), stipulata in data 20/12/2004 per atto Notaio Tullio Cimmino rep. n. 55753 racc. n. 16657, registrata a Roma in data 10/01/2005, già prorogata di anni 3 nel 2014 e, pertanto, con scadenza al 20/12/2017;**

**- Modificare, contestualmente, la destinazione d'uso dell'opera pubblica da “Centro Anziani” a “Stazione dei Carabinieri”;**

Che, ai sensi della lett. a), c. 2 dell'art. 1bis della LR 36/87 sussistono i presupposti urbanistici per rendere ammissibile la trasformazione del Servizio Pubblico destinato a Centro Anziani a Caserma dei Carabinieri;

Che, pertanto, con successivo provvedimento l'Amministrazione Capitolina dovrà sia regolare i rapporti di conferimento in locazione del Servizio alla Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Tivoli e sia sottoporre al Collegio di Vigilanza del PRIU Borghesiana, la necessaria modifica alla proposta di intervento di che trattasi, ai sensi della lett. a), c. 2 dell'art. 1bis della LR 36/87 per conferire al Servizio Pubblico una diversa destinazione d'uso nell'ambito della stessa funzione;

Che il co. 1 dell'art. 28 della convenzione urbanistica di che trattasi, prevede che le parti possano prorogarla motivatamente con eventuali modifiche ed integrazioni per un ulteriore periodo di tempo;

Che, stante quanto sopra rappresentato, il Curatore Fallimentare con istanza pervenuta agli atti del Dipartimento PAU con nota QI/202681 del 30 novembre 2017 **ha chiesto all'Amministrazione Capitolina di prolungare i termini di validità della convenzione**, stipulata in data 20 dicembre 2004 ( già prorogata di tre anni ai sensi dell'art.30, c. 3 bis, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98 fino al 20 dicembre 2017 );

che ad integrazione dell'istanza di cui sopra in data 14/12/2017 con prot PAU QI211742 è stata inoltrata ulteriore nota a firma del curatore fallimentare in cui si evidenzia la necessità di tale proroga, i fini dell'espletamento della procedura di alienazione competitiva dell'intervento di che trattasi e alla conseguente individuazione del nuovo soggetto attuatore che subentrerà ad esito della suddetta procedura di alienazione previa verifica dei previsti requisiti soggettivi richiesti dal bando di confronto concorrenziale dello strumento urbanistico in oggetto;

che nella suddetta istanza integrativa si comunica altresì alla scrivente Amministrazione che “... a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dedotte in convenzione saranno prestate nuove garanzie fidejussorie nei termini che verranno indicati da codesta Amministrazione da parte di primari istituti bancari titolari di crediti con garanzia ipotecaria sull’intera area e sui fabbricati insistenti, crediti ammessi al passivo del fallimento e di ammontare significativamente superiore al valore dell’area e dei fabbricati sulla stessa insistenti”;

#### Considerato

che l’accoglimento della suddetta richiesta di proroga costituisce condizione essenziale per la vendita con procedura competitiva e, quindi, per la raccolta di specifica proposta di acquisto e ciò tanto nell’interesse della procedura che vedrebbe, una volta perfezionata la vendita, soddisfatto almeno in parte il proprio ceto creditorio con ciò evitando un grave danno con irreparabile pregiudizio per i creditori, quanto per la Pubblica Amministrazione, atteso che la stessa deve ancora percepire gran parte delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ;

Che il mancato completamento degli interventi sia pubblici e sia privati previsti dall’Accordo di Programma di cui sopra, genera sotto il profilo urbanistico, ambientale e funzionale, una serie di inconvenienti e di disservizi nei confronti della collettività ed inoltre mantiene inalterato l’attuale scenario di inadeguatezza e di degrado delle aree;

Che, stante tale situazione, è comunque interesse dell’Amministrazione Capitolina perseguire la completa attuazione delle previsioni dell’intervento privato e delle correlate opere pubbliche al fine di offrire al contesto territoriale sul quale insiste la trasformazione prevista dall’impianto urbanistico originario approvato, ogni servizio necessario alle esigenze della collettività, anche in accoglimento alla sopra indicata necessità manifestata dal Municipio Roma VI “Delle Torri”, di modificare, la destinazione d’uso dell’opera pubblica da “Centro Anziani” a “Stazione dei Carabinieri”;

Che, ai sensi della lett. a), c. 2 dell’art. 1bis della LR 36/87 sussistono i presupposti urbanistici per rendere ammissibile la trasformazione del Servizio Pubblico destinato a Centro Anziani a Caserma dei Carabinieri

che in considerazione di quanto sopra indicato, sussiste l’interesse pubblico a prorogare la durata della citata convenzione urbanistica al fine di consentire alla procedura fallimentare espletare la procedura competitiva di alienazione e la predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla sottoscrizione di una nuova convenzione con il soggetto aggiudicatario della suddetta procedura, previa verifica dei necessari requisiti soggettivi nonché dell’emissione di nuova polizza fidejussoria atta a garantire tutti gli interventi pubblici da realizzare

che, se entro il suddetto termine le aree fondiari dei comparti Z2, Z3, Z4 e Z5, insistenti nell’Intervento privato B4 del PRIU Borghesiana di proprietà della Di.Ma. Costruzioni S.p.A. in fallimento, venissero cedute nell’ambito della procedura fallimentare a più soggetti attuatori in possesso dei requisiti soggettivi definiti dal Bando di confronto concorrenziale, i soggetti subentranti dovranno, con specifica provvedimento, riunirsi in Consorzio per completare e eseguire ex novo gli interventi pubblici previsti;

che i soggetti attuatori subentranti dovranno costituire una o più nuove fidejussioni atte a garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste;

che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 comma 13 lettera b) della L. 12/7/2011 n. 106 di conversione del D.L. 13/5/2011 n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, sono approvati dalla Giunta Comunale e,

pertanto, anche il formale provvedimento di proroga risulta di competenza della Giunta Comunale, sulla base del presente atto di indirizzo;

che si intende, pertanto, procedere ad autorizzare la proroga alla Convenzione Urbanistica stipulata in data 20 dicembre 2004 tra Comune di Roma e CONEDIT consorzio edilizio italiano - soc. coop. a r.l., per atto a rogito notaio dott. Tullio Cimmino (Rep. n. 55753, Racc. n. 16657);

Considerato che:

in data 15 dicembre 2017, il Direttore della Direzione Trasformazione Urbana del Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”

Il Dirigente

F.to: A: Graziano

in data 15 dicembre 2017 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 c.1, lett i) e j) del Regolamento Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: A. Graziano

che in data 15 dicembre 2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si dichiara la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto”;

p. il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del T.U.E.L come da nota allegata

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista la Legge 1992, n. 179;
- Vista la Legge 1942, n. 1150
- Vista la Legge 12 luglio 2011 n. 106
- Vista la Legge 9 agosto 2013 n. 98
- Vista la L.R. 2 luglio 1987, n. 36;
- Vista la L.R. 1999, n. 38;
- Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
- Visto il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
- Visto l’Accordo di Programma di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale ;
- vista la Deliberazione di Ratifica dell’Accordo di Programma
- vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 250 del 27 luglio 2011;

LA GIUNTA CAPITOLINA  
DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,

**di prorogare**, subordinatamente al consenso formale del competente Giudice Delegato, la durata della convenzione urbanistica stipulata in data 20 dicembre 2004, Rep. n. 55753, tra Comune di Roma e CONEDIT consorzio edilizio italiano - soc. coop. a r.l., e successivo subentro della Società Di.Ma. Costruzioni S.p.A attualmente in stato di fallimento, **relativa all'intervento privato B4 del PRIU Borghesiana** (già prorogata ai sensi dell'art.30, c. 3 bis, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, fino al 20 dicembre 2017), per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 12 mesi dalla suddetta data di scadenza, all'espletamento della procedura competitiva di alienazione ed alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla sottoscrizione di una nuova convenzione con il soggetto aggiudicatario della suddetta procedura, previa verifica dei necessari requisiti soggettivi nonché dell'emissione di nuova polizza fideiussoria atta a garantire tutti gli interventi pubblici da realizzare

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesposto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

*(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE  
V. Raggi – L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. Mileti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. Turchi



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 29 dicembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 gennaio 2018.

Lì, 28 dicembre 2017

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: M. D'Amanzo

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, l'8 gennaio 2018.

Lì, 8 gennaio 2018

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: M. D'Amanzo